



CITTÀ DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO “TELEBUS”

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 13 giugno 2005

INDICE

Art. 1 – Finalità del servizio	3
Art. 2 – Area territoriale	3
Art. 3 – Destinatari del servizio	3
Art. 4 – Commissione di valutazione servizi ed opportunità trasporto disabili	3
Art. 5 – Ammissione al servizio	3
Art. 6 – Orario del servizio	4
Art. 7 – Costo del servizio	4
Art. 8 – Norme di comportamento	4
Art. 9 – Funzionalità del servizio	5
Art. 10 – Dimissioni dal servizio	5
Art. 11 – Entrata in vigore del regolamento	5

Art. 1 – Finalità del servizio

1. Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Fiumicino al fine di consentire alle persone disabili con ridotte capacità deambulatorie, che non risultano in grado di servizi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo/lavorativo ovvero centri di cura e riabilitazione.
2. Il servizio prevede, se necessario, anche un aiuto al disabile per la salita e la discesa, escludendo l'assistenza professionale specifica alla persona.
3. Tale servizio si ispira ai principi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 26, comma 2).

Art. 2 – Area territoriale

1. Il servizio consiste nel trasporto di utenza, residente nel Comune di Fiumicino, nell'ambito territoriale della città di Fiumicino e del bacino dell'ASL RM D – 1° Distretto.
2. In caso di comprovata necessità riguarda anche destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

Art. 3 – Destinatari del servizio

1. Sono destinatari del servizio in oggetto:
 - a) minori portatori di handicap con ridotte capacità deambulatorie per accompagnamento a centri di riabilitazione;
 - b) minori ed adulti portatori di handicap con ridotte capacità deambulatorie per accompagnamento presso strutture a carattere assistenziale, educativo-formativo, lavorativo;
 - c) soggetti portatori di handicap con ridotte capacità deambulatorie, anziani e adulti in temporanea condizione di difficoltà per accompagnamento presso ospedali per visite specialistiche, centri di cura, di riabilitazione o centri diurni, salvo i casi rientranti nelle competenze dell'ASL.

Art. 4 – Commissione di valutazione servizi ed opportunità trasporto disabili

1. Viene costituita una Commissione, denominata "Commissione di valutazione servizi ed opportunità trasporto disabili", coordinata dal Dirigente del Settore comunale Area Socio Sanitaria, della quale fanno parte il Dirigente del Settore comunale Edilizia e Mobilità o suo delegato e un medico allo scopo individuato, per valutare e decidere in merito alle richieste di ammissione al servizio rispetto alle soluzioni ottimali di trasporto, compreso il tipo e il livello di assistenza professionale durante il trasporto, o di opportunità, tenendo presente soprattutto le soluzioni offerte dal Trasporto Pubblico Locale.

Art. 5 – Ammissione al servizio

1. L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, presso l'Assessorato ai Servizi Socio Sanitari.
2. Le richieste dovranno essere corredate di:
 - a) certificato del Medico di Famiglia attestante l'impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto ed il tipo di invalidità;
 - b) altri certificati medici utili;
 - c) richieste mediche relative a programmi e attività riabilitative;

- d) per i lavoratori, dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di lavoro;
 - e) autodichiarazione sull'impossibilità di familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto.
3. I certificati di cui sopra vanno presentati solo al momento della prima richiesta, salvo variazioni delle condizioni del dichiarante.
 4. Il termine per la valutazione delle domande di accesso al servizio è stabilito in giorni trenta.
 5. Entro il suddetto termine la Commissione di valutazione comunicherà mediante lettera con A.R. l'esito motivato della domanda relativamente alla presa in carico: la data di ricezione della domanda farà fede ai fini della decorrenza dei termini per l'eventuale ricorso avverso alla decisione adottata.
 6. Al richiedente ritenuto idoneo ad usufruire del servizio verrà rilasciata una tessera con un numero progressivo con la quale potrà prenotare il servizio.
 7. Le richieste dopo la valutazione della Commissione di valutazione, di cui all'art. 4, verranno inviate al soggetto gestore, il quale provvederà ad organizzare il servizio.
 8. La durata della tessera sarà valutata dalla Commissione di valutazione in base all'entità dell'inabilità.

Art. 6 – Orario del servizio

1. Il servizio di telebus avrà inizio alle ore 7.30 ed avrà termine alle ore 18.30 dei giorni feriali.
2. La prenotazione dovrà essere effettuata almeno quarantotto ore prima della prestazione richiesta, telefonando all'ufficio del Servizio Sociale, che sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 – 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nei giorni di martedì e giovedì.

Art. 7 – Costo del servizio

1. Il costo del servizio è totalmente a carico del Comune di Fiumicino.
2. Gli utenti che usufruiranno del servizio, potranno accedervi con la semplice presentazione della apposta tessera “gratuita” di viaggio, rilasciata dallo stesso Comune di Fiumicino, previo parere favorevole della Commissione di valutazione all'uopo costituita.

Art. 8 – Norme di comportamento

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dall'Assessorato ai Servizi Sociali al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.
2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti dal trasporto, nonché comunicare tempestivamente all'Assessorato ai Servizi Sociali ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).
3. Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:
 - a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
 - b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
 - c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Servizio Sociale comunale.

4. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Area Socio Sanitaria le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

Art. 9 – Funzionalità del servizio

1. Possono essere utilizzati volontari, nel rispetto della normativa vigente o soggetti individuati dal Servizio Sociale comunale nell'ambito di progetti definiti "borse lavoro" per coadiuvare gli utenti nella fruizione del servizio.

Art. 10 – Dimissioni dal servizio

1. L'Area Socio Sanitaria dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio nei seguenti casi:
 - a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del presente regolamento;
 - b) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Art. 11 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 13 giugno 2005.